



Riunione del 5 marzo 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 32**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente  
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente  
- Avv. Andrea Ordine - Componente-Estensore

**29.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:  
- SPINA CARDISCIANI -**

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti del suddetto incolpato in relazione al seguente capo di incolpazione regolarmente contestato:

**SPINA CARDISCIANI**, *per avere, in violazione dell'art. 16, comma 3 dello Statuto Fipav, dell'art. 19, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, conferito e sottoscritto, nella qualità di Presidente del sodalizio Azzurra Volley Teramo, le procure in calce alle comparse di costituzione del 2.08.2013 e dell'11.10.2013, depositate nell'ambito dei procedimenti avviati dinanzi alla CTA dall'atleta Teresita Ciccone per ottenere lo scioglimento coattivo del vincolo, in vigore della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 8 disposta dalla CGN con il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 del 28.02.2013. Fatto accertato dalla CTA con provvedimento affisso all'albo il 29.11.2013.*

La CGN, in relazione al predetto capo di incolpazione deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per la riunione del 5 Marzo 2014 alla quale non compariva nessuno per l'odierna incolpata.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- udita la relazione della Procura Federale che insiste nella richiesta di applicazione di sanzione disciplinare per il dirigente incolpato;

**OSSERVA**

Il presente procedimento origina da un esposto del 29 Ottobre 2013 con il quale l'atleta Teresita Ciccone denunciava alla Procura Federale che il sodalizio Azzurra Volley Teramo - avverso il quale essa atleta aveva avviato la procedura di scioglimento coattivo del vincolo - si era avvalso dell'assistenza di un avvocato in



forza di procure sottoscritte dal proprio Presidente, Dott.ssa Spina Cardisciani, in un periodo in cui, tuttavia, quest'ultima risultava sospesa da ogni attività federale in virtù del provvedimento sanzionatorio della CGN (Comunicato Ufficiale n. 29 del 28 Febbraio 2013).

A seguito di determinazione della Commissione Tesseramento Atleti, che con decisione del 29 Novembre 2013 accertava che il Presidente della Azzurra Volley Teramo *“non era nella legittimità di firmare atti e documenti”* proprio in ragione della menzionata sospensione disciplinare, l'Ufficio della Procura Federale provvedeva a notificare l'atto di incolpazione riportato in epigrafe.

Con memoria difensiva volta alla richiesta di archiviazione del procedimento, l'odierna incolpata rilevava che la sospensione da ogni attività federale non comporta la perdita della capacità processuale e/o di agire del legale rappresentante di un affiliato, non impedendo, di fatto, allo stesso di conferire procure a difensori di fiducia, dovendosi qualificare tale conferimento quale *“uno strumento intrinsecamente estraneo ed esterno alla proprie “attività federali””*.

Tale prospettazione sarebbe stata, a dire della difesa della Cardisciani, avallata *“indirettamente”* anche dalla CTA per non aver essa Commissione interrotto il giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c. né rilevato l'invalidità della notificazione della convocazione diretta alla Dott.ssa Cardisciani personalmente. In tal modo argomentando, la Cardisciani sosteneva che la decadenza degli organi associativi del sodalizio si determina soltanto per dimissione e/o per revoca.

Nel libello difensivo, la difesa dell'incolpata rilevava l'assoluta assenza di dolo dell'incolpata nel non rispettare una deliberazione degli organi federali.

Dall'esame della documentazione versata in atti nonché dalle difese rese dall'incolpata è pacifico, anche perché non oggetto di contestatazione, che la dott.ssa Spina Cardisciani abbia sottoscritto le procure per cui è procedimento durante il periodo in cui la stessa risultava sospesa da ogni attività federale.

La ricostruzione giuridica fornita dalla difesa dell'incolpata, seppur apprezzabile, non convince in quanto la normativa regolamentare federale (art. 46 Reg. Giur.) appare chiara nello stabilire che il provvedimento di sospensione *“consiste nell'inibizione a compiere, per un determinato periodo di tempo, qualunque attività ufficiale nell'ambito della FIPAV”*.

Deve necessariamente qualificarsi attività ufficiale l'atto di conferimento di una procura, da parte del Presidente di una società sportiva, ad un difensore di fiducia al fine di garantire la difesa tecnica al sodalizio rappresentato all'interno di un procedimento federale dinanzi una Commissione Federale.

Come correttamente evidenziato dal Procuratore Federale in sede di discussione, non assume rilievo la capacità processuale ed il diritto di difesa del Presidente e/o legale rappresentate, cioè del singolo tesserato (Dott.ssa Cardisciani), bensì quelli del sodalizio rappresentato, nel caso di specie l'Azzurra Volley Teramo quale parte *“convenuta”* nel procedimento incardinato dinanzi la CTA.

La normativa regolamentare, infatti, assicura ampia tutela agli associati anche nei casi, come quello che ci occupa, in cui si verifichi un qualsiasi tipo di impedimento in capo al rappresentante pro tempore. In tali evenienze, secondo l'art. 6, comma 2, lett. b del RAT, la capacità ed i diritti dell'associato sono



comunque garantiti ed esercitati da colui il quale ufficialmente sostituisce il medesimo legale rappresentante ai sensi dello statuto interno.

Da quanto esposto, non sorgono dubbi sulla sussistenza dell'infrazione disciplinare da parte della tesserata incolpata per aver la stessa svolto attività federale durante il periodo di sospensione inflitto da questa Commissione.

Tuttavia, al fine della irrogazione della sanzione, è bene soffermarsi sulla reale dinamica degli eventi in quanto emerge chiaramente l'assoluta assenza di dolo in capo alla Cardisciani, cioè della volontà consapevole di violare il provvedimento disciplinare della CGN.

Nel rilasciare la *procura ad litem* al difensore di fiducia, la Cardisciani ha inteso esclusivamente assicurare una difesa tecnica al sodalizio, ignorando, tuttavia, con colpevole negligenza, di essere sospesa da ogni attività federale e che tale incombente poteva essere eseguito da chi, per statuto, è chiamato a sostituire il legale rappresentante momentaneamente impossibilitato.

Se è vero che tale erroneo convincimento in capo all'incolpata possa essere stato in qualche modo indotto dall'aver ricevuto personalmente la convocazione a comparire dinanzi un organo federale (*id est* CTA), dall'altro lato il tenore letterale del provvedimento della CGN – peraltro, precedentemente notificato – è estremamente chiaro nel disporre la sospensione (e quindi la totale inibizione con obbligo di astensione) da qualsiasi attività federale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico della sig.ra Spina Cardisciani la sanzione della ammonizione con diffida.

Affisso il 17 marzo 2014

IL PRESIDENTE

Avv. Thomas Martone